



# COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 30 DEL 28.11.2015

**OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE  
FUNZIONI DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA -  
APPROVAZIONE.**

L'anno **duemilaquindici** addì **ventotto** del mese di **novembre** alle ore **12.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1 - BONUCCHI LEANDRO	P		8 - FONTANA ELISABETTA	P	
2 - NUCCI MANUELA	P				
3 - FIOCCHI MARCELLO	P				
4 - BARTOLINI LORENZO	P				
5 - FERRARI MATTEO	A				
6 - BENASSI CLAUDIO	A				
7 - SANTI GIACOMO	P				

Totale presenti **6**

Totale assenti **2**

Assiste alla seduta il Segretario Dott. **MIGLIORI MANUELA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONUCCHI LEANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 23 del D.L. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, all'art. 33 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ha aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'art. 32 del testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici";

- Tenuto conto che:

- l'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal comma 4, si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012;
- l'articolo 29 comma 11-ter del D.L. 29.12.2011, convertito in legge 24 febbraio 2012, ha posticipato il termine sopra indicato al 31 marzo 2013;
- l'art. 1 comma 343 della Legge di Stabilità (L. 147 del 27/12/2013 ) prevede l'obbligo per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia, di affidare obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, che decorre dal 1° gennaio 2014, non si applica alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economica mediante amministrazione diretta, nonché nei casi di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro per i quali è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
- Il comma 1 - bis inserito all'art. 3 del D.L. n. 150 del 30/12/2013 (cosiddetto decreto milleproroghe) ha modificato il termine (previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legge n. 201 del 2011) a decorrere dal quale i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti devono obbligatoriamente affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, prorogandolo ulteriormente al 30 giugno 2014;

Visto:

- l'articolo 7, comma 2, del D.L. 7 maggio 2012 n. 52 convertito in Legge 6 luglio 2012 n. 94 che ha stabilito l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'acquisizione di beni e servizi, di importo inferiore alla soglia comunitaria, tramite il mercato elettronico di cui all'articolo 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'articolo 1 del D.L. 6 luglio n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n.135 che ha riformulato gli obblighi delle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione di beni e servizi per il tramite delle centrali di committenza nazionali e regionali ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

Rilevato che:

- l'art. 27 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 definisce le Comunità Montane quali unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali;
- nell'ambito del percorso di riordino istituzionale avviato dalla Regione Emilia-Romagna con L.R. n. 21 del 21/12/2012 e sulla base delle successive disposizioni attuative, con atto sottoscritto in data 19/11/2013 dai Sindaci dei dieci Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzone e Sestola si è costituita l'Unione dei Comuni del Frignano la quale è

subentrata, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi a far tempo dal 1° gennaio 2014, alla Comunità Montana del Frignano - estinta alla data del 31/12/2013;

Tenuto conto che l'Unione dei Comuni del Frignano ed i Comuni di Pavullo nel Frignano, Fiumalbo, Fanano, Lama Mocogno, Pievepelago, Polinago, Riolunato e Serramazzoni, la Società Serramazzoni Patrimonio s.r.l. e l'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia centrale hanno espresso la volontà di gestire in forma associata, mediante delega alla medesima Unione, delle funzioni, dei compiti e delle attività della Centrale di Committenza, quale strumento per l'esercizio congiunto delle corrispondenti attività;

Considerato che la citata L.R. 21/12/2012 n. 21, dando esecuzione al D.L. 30/5/2010 n. 78 convertito con modificazioni in Legge 30/7/2010 n. 122, ha previsto per il 1° Gennaio 2014 l'avvio delle gestioni associate di funzioni e servizi a livello di unione di comuni;

Ritenuto dunque che, anche volendo prescindere da un eventuale obbligo di legge, la delega delle funzioni di centrale di committenza alla Unione dei Comuni del Frignano, sia la scelta più opportuna perché coerente con il più generale processo associativo in corso, già condiviso da questa Amministrazione Comunale;

Vista la convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di centrale unica di committenza, allegata alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale stipulata tra: i Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Pavullo Nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola, La Società "Serramazzoni Patrimonio Srl" e l'Ente di gestione per i Parchi e La Biodiversità Emilia Centrale;

Ritenuto necessario per le motivazioni esposte aderire dal 01/12/2015;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, così come riformulato dal D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 07/12/2012, n. 213;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- il vigente Statuto comunale;

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del settore Amministrativo/Contabile, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con voti unanimi legalmente espressi;

### **DELIBERA**

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la convenzione in essere per la gestione in forma associata delle funzioni di centrale unica di committenza fra la Unione dei Comuni del Frignano ed i Comuni di Pavullo nel Frignano, Fiumalbo, Fanano, Lama Mocogno, Pievepelago, Polinago, Riolunato e Serramazzoni e la Società Serramazzoni Patrimonio s.r.l. e l'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia centrale, ai sensi dell'art. 30 della legge 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale nonché l'atto integrativo allegato per la formale adesione da parte del Comune di Montecreto con decorrenza dal 01/12/2015;

- 2) di dare atto che la delega delle funzioni relative alla Centrale di Committenza all'Unione dei Comuni del frignano e l'entrata in vigore della convenzione relativa, decorrerà, per quanto riguarda il Comune di Montecreto dal 01/12/2015;
- 3) di autorizzare il Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile, Dott.ssa Castelli Angiolina , alla stipula della convenzione.
- 4) di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire una rapida operatività alla centrale unica di committenza in considerazione del programma di gare concordato.

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**IL PRESIDENTE  
F.to BONUCCHI LEANDRO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. MIGLIORI MANUELA**

## **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi:  
Addì, 16/04/2016

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. MIGLIORI MANUELA**

**Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.**

### **ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il . . .

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. MIGLIORI MANUELA**



# COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 30 DEL 28.11.2015

**OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE  
FUNZIONI DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA -  
APPROVAZIONE.**

L'anno **duemilaquindici** addì **ventotto** del mese di **novembre** alle ore **12.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1 - BONUCCHI LEANDRO	P		8 - FONTANA ELISABETTA	P	
2 - NUCCI MANUELA	P				
3 - FIOCCHI MARCELLO	P				
4 - BARTOLINI LORENZO	P				
5 - FERRARI MATTEO	A				
6 - BENASSI CLAUDIO	A				
7 - SANTI GIACOMO	P				

Totale presenti **6**

Totale assenti **2**

Assiste alla seduta il Segretario Dott. **MIGLIORI MANUELA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONUCCHI LEANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 23 del D.L. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, all'art. 33 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ha aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'art. 32 del testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici";

- Tenuto conto che:

- l'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal comma 4, si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012;
- l'articolo 29 comma 11-ter del D.L. 29.12.2011, convertito in legge 24 febbraio 2012, ha posticipato il termine sopra indicato al 31 marzo 2013;
- l'art. 1 comma 343 della Legge di Stabilità (L. 147 del 27/12/2013 ) prevede l'obbligo per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia, di affidare obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, che decorre dal 1° gennaio 2014, non si applica alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economica mediante amministrazione diretta, nonché nei casi di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro per i quali è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
- Il comma 1 - bis inserito all'art. 3 del D.L. n. 150 del 30/12/2013 (cosiddetto decreto milleproroghe) ha modificato il termine (previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legge n. 201 del 2011) a decorrere dal quale i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti devono obbligatoriamente affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, prorogandolo ulteriormente al 30 giugno 2014;

Visto:

- l'articolo 7, comma 2, del D.L. 7 maggio 2012 n. 52 convertito in Legge 6 luglio 2012 n. 94 che ha stabilito l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'acquisizione di beni e servizi, di importo inferiore alla soglia comunitaria, tramite il mercato elettronico di cui all'articolo 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'articolo 1 del D.L. 6 luglio n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n.135 che ha riformulato gli obblighi delle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione di beni e servizi per il tramite delle centrali di committenza nazionali e regionali ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

Rilevato che:

- l'art. 27 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 definisce le Comunità Montane quali unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali;
- nell'ambito del percorso di riordino istituzionale avviato dalla Regione Emilia-Romagna con L.R. n. 21 del 21/12/2012 e sulla base delle successive disposizioni attuative, con atto sottoscritto in data 19/11/2013 dai Sindaci dei dieci Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni e Sestola si è costituita l'Unione dei Comuni del Frignano la quale è

subentrata, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi a far tempo dal 1° gennaio 2014, alla Comunità Montana del Frignano - estinta alla data del 31/12/2013;

Tenuto conto che l'Unione dei Comuni del Frignano ed i Comuni di Pavullo nel Frignano, Fiumalbo, Fanano, Lama Mocogno, Pievepelago, Polinago, Riolunato e Serramazzoni, la Società Serramazzoni Patrimonio s.r.l. e l'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia centrale hanno espresso la volontà di gestire in forma associata, mediante delega alla medesima Unione, delle funzioni, dei compiti e delle attività della Centrale di Committenza, quale strumento per l'esercizio congiunto delle corrispondenti attività;

Considerato che la citata L.R. 21/12/2012 n. 21, dando esecuzione al D.L. 30/5/2010 n. 78 convertito con modificazioni in Legge 30/7/2010 n. 122, ha previsto per il 1° Gennaio 2014 l'avvio delle gestioni associate di funzioni e servizi a livello di unione di comuni;

Ritenuto dunque che, anche volendo prescindere da un eventuale obbligo di legge, la delega delle funzioni di centrale di committenza alla Unione dei Comuni del Frignano, sia la scelta più opportuna perché coerente con il più generale processo associativo in corso, già condiviso da questa Amministrazione Comunale;

Vista la convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di centrale unica di committenza, allegata alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale stipulata tra: i Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Pavullo Nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola, La Società "Serramazzoni Patrimonio Srl" e l'Ente di gestione per i Parchi e La Biodiversità Emilia Centrale;

Ritenuto necessario per le motivazioni esposte aderire dal 01/12/2015;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, così come riformulato dal D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 07/12/2012, n. 213;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- il vigente Statuto comunale;

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del settore Amministrativo/Contabile, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con voti unanimi legalmente espressi;

### **DELIBERA**

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la convenzione in essere per la gestione in forma associata delle funzioni di centrale unica di committenza fra la Unione dei Comuni del Frignano ed i Comuni di Pavullo nel Frignano, Fiumalbo, Fanano, Lama Mocogno, Pievepelago, Polinago, Riolunato e Serramazzoni e la Società Serramazzoni Patrimonio s.r.l. e l'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia centrale, ai sensi dell'art. 30 della legge 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale nonché l'atto integrativo allegato per la formale adesione da parte del Comune di Montecreto con decorrenza dal 01/12/2015;

- 2) di dare atto che la delega delle funzioni relative alla Centrale di Committenza all'Unione dei Comuni del frignano e l'entrata in vigore della convenzione relativa, decorrerà, per quanto riguarda il Comune di Montecreto dal 01/12/2015;
- 3) di autorizzare il Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile, Dott.ssa Castelli Angiolina , alla stipula della convenzione.
- 4) di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire una rapida operatività alla centrale unica di committenza in considerazione del programma di gare concordato.

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**IL PRESIDENTE  
F.to BONUCCHI LEANDRO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. MIGLIORI MANUELA**

## **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi:  
Addì, 16/04/2016

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. MIGLIORI MANUELA**

**Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.**

### **ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il . . .

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. MIGLIORI MANUELA**